

FIERA DI BERGAMO

Surface Expo

**CONVEGNO
"LA FINITURA E' INNOVAZIONE!"**

FIERA DI BERGAMO 16 SETTEMBRE 2010

SERGIO FORCHINI

**I requisiti minimi degli impianti di
trattamento delle superfici e
degli impianti di depurazione:
le prescrizioni della
Regione Lombardia
intervengono sulle modalità di
progettazione e costruzione
degli impianti per il
trattamento delle superfici**

FIERA DI BERGAMO 16 SETTEMBRE 2010

***In questo intervento parleremo delle problematiche,
in tema di inquinamento atmosferico, derivanti dall'effettuazione
di attività di:***

***1) Trattamento superficiale dei
metalli***

***2) Applicazione di rivestimenti
(P.V.)***



***LA NORMATIVA
STATALE E REGIONALE
A CUI FARE RIFERIMENTO
E' LA SEGUENTE:***



LA NORMATIVA STATALE

SERGIO FORCHINI

*FIERA DI BERGAMO
16 SETTEMBRE 2010*

5

1) D.L. 2/67
ABROGATO

2) D.L. 2/88
ABROGATO

3) D.Lgs. 152/2006

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – S. O. n. 96)

4) D.Lgs. 128/2010

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 - "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia Ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" – (G.U. n. 186 dell'11 agosto 2010 – S.O. n. 184)

***D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”
G.U. 14 aprile 2006, S.O. n. 88.***

***D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128
“Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152”,
G.U. 11 agosto 2010, S.O. n. 184.***

In vigore dal 26/08/2010

Parte quinta

(Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera)

Il Titolo I della Parte Quinta

PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' (artt. 267 - 281) ED OTTO ALLEGATI

allegato I	Valori di emissione e prescrizioni,
allegato II	Grandi impianti di combustione,
allegato III	Emissioni di composti organici volatili,
allegato IV	Impianti e attività in deroga,
allegato V	Polveri e sostanze organiche liquide,
allegato VI	Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione,
allegato VII	Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione,
allegato VIII	Impianti di distribuzione di benzina.

ABROGA

il d.P.R. n. 203/1988, il d.P.C.M. 21 luglio 1989 e 25 luglio 1991, il d.m. 12 luglio 1990, il d.m. n. 107/2000, il d.m. n. 44/2004.

**Il Titolo II della Parte Quinta
IMPIANTI TERMICI CIVILI (artt. 282-290) ED UN ALLEGATO**

allegato IX - Impianti termici civili

ABROGA E SOSTITUISCE
la legge 615/1966 e il d.P.R. 1391/1970

**Il Titolo III della Parte Quinta
COMBUSTIBILI (artt. 291 – 298) ED UN ALLEGATO**

allegato X - Disciplina dei combustibili

ABROGA
il d.P.C.M. 8 marzo 2002



ARTICOLO 268

DEFINIZIONI

Art. 268. Definizioni.

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

b) emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente;

c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;

emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le attività di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i solventi contenuti nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella Parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;

d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;

e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;



ARTICOLO 269

***AUTORIZZAZIONE ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA***

Art. 269. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

1) Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

L'autorizzazione é rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2) Il gestore che intende installare **un impianto** uno stabilimento nuovo o trasferire un **impianto** uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.



ARTICOLO 272

ATTIVITA' IN DEROGA


Art. 272. impianti e attività in deroga

- 1) L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunicano alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna

categoria presente nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell'articolo 269 salva la possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L'autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero , in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle

province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

Omississ



Allegato IV alla parte quinta

Impianti e attività in deroga

Parte II

Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2

1. Elenco degli impianti e delle attività:

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.



LA NORMATIVA REGIONALE



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 13 DICEMBRE 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

1. **Legge regionale n. 14 del 12 dicembre 2006** (1) - **14**
Sugli interventi di riqualificazione urbanistica e di
valorizzazione e di sviluppo delle attività in ambito urbano e rurale della
Lombardia

14/06/07 11:59 - viale dell'Industria - 20121 Milano - Tel. 02/57491 - Fax 02/57492 - www.regione.lombardia.it

50

14/06/07 11:59 - viale dell'Industria - 20121 Milano - Tel. 02/57491 - Fax 02/57492 - www.regione.lombardia.it

L.R. 24 DEL 11 DICEMBRE 2006

TITOLO II

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

CAPO I

***SORGENTI STAZIONARIE E USO RAZIONALE
DELL'ENERGIA***

Art. 8

(Emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia)

1. La Regione promuove, anche mediante azioni congiunte con le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) lombarde e con altri soggetti interessati, iniziative e strumenti per favorire l'adozione di sistemi di gestione ambientale nel settore produttivo. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e l'adozione di nuove tecnologie che adottino sistemi di risparmio di energia e di materia al fine di ridurre sostanzialmente gli impatti ambientali delle lavorazioni industriali.

2. La provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera

e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, c. 1 della l.r. 26/2003.

La Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie.

3. Le prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere modificate in termini di adeguamento all'evoluzione tecnologica di settore, anche prima della scadenza delle stesse, in presenza di situazioni ambientali valutate come particolarmente critiche.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 3 SETTEMBRE 2009

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

Di ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Qualità dell'ambiente

Decreto di approvazione del Piano Regionali di Qualità dell'Ambiente (D.G. 2459) in attuazione della Legge Regionali n. 12 del 16 gennaio 2007 ed approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Ambiente (D.G. 2460) in attuazione della Legge Regionali n. 12 del 16 gennaio 2007 ed approvazione del Piano Regionale di Qualità dell'Ambiente (D.G. 2461).

Stampato in Italia - Grafica: A3 - Stampato in Italia - Grafica: A3 - Stampato in Italia - Grafica: A3

35

LEGGI REGIONALI E COMUNICAZIONI - Circolari - Note esplicative e atti amministrativi

REGIONE LOMBARDIA
BOLLETTINO UFFICIALE
MILANO - GIOVEDÌ, 3 SETTEMBRE 2009
2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Qualità dell'ambiente

Decreto dirigente struttura 6 agosto 2009 - n. 8213 [5.3.1]

Modificazioni del d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per l'attività in deroga di elettroerosione .

ALLEGATO A: “Allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali di attività in deroga secondo l’articolo 272

comma 2 del d.lgs. 152/06”

INDICE

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno
2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno
3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno
6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno
7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno
36. Elettroerosione

COSA E' UN ALLEGATO TECNICO?

***E' UNO STRUMENTO STANDARDIZZATO CHE PERMETTE ALLE
AUTORITA' COMPETENTI (PROVINCE) DI RILASCIARE LE
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN MODO
UNIFORME E COORDINATO
(Art. 8 c.2 L.R. [L.R. 24 DEL 11 DICEMBRE 2006](#))***

COME SI PRESENTA?

***E' COSTITUITO DA UNA SERIE DI
PARAGRAFI PRESENTI IN TUTTI GLI
ALLEGATI (STANDARDIZZAZIONE)***

A SEGUIRE UN ESEMPIO

**Attività in deroga – d.lgs. 152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 8**

Allegato tecnico n. 8

Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

Ambito di applicazione

Verniciatura su metallo e vetro, con consumo di prodotti vernicianti, diluenti e solventi di lavaggio aventi contenuto di solventi non superiore a 5 tonnellate/anno.

Si precisa che non vi sono limiti quantitativi di vernici in polvere per l'applicazione del presente allegato.

Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:

- n. 12 “Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno ”;**
- n. 32 “Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche”.**

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)

B. Applicazione dei P.V. liquidi:

B.1 A spruzzo di vario tipo

B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili

B.3 A spalmatura

B.4 A velatura

B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)

B.6 A flow-coating (a pioggia)

C. Applicazione dei P.V. in polvere:

C.1 Elettrostatica

C.2 A letto fluido ed assimilabili

D. Appassimento/essiccazione

E. Pulizia delle attrezzature

Materie prime

1. Prodotti vernicianti:

1.1. A base COV (Composti Organici Volatili)

1.2. A base acqua

1.3. In polvere

2. Diluenti per la diluizione dei P.V.

3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature

Concorrono al limite di 5 t/anno i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 1, 2, 3.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di Abbattimento	Note
A, B, D, E	COV	V. Note	D.MF.01	1, 2, 3, 4
B.1, C.1, C.2	Polveri	3 mg/Nm ³	D.MF.01 D.MF.02 D.MF.03	5, 6

(*) Polveri derivanti dalle essenze di legno riportate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella tabella sotto riportata (d.lgs. 66/00, come sostituito dal d.l.gs.

(**) Polveri derivanti da operazioni su semilavorati di materiali compositi, nobilitati ed assimilati.

1. Non sono imposti limiti alle emissioni di COV derivanti da incollaggio in quanto eseguite con utilizzo di colle di tipo vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di colle con solvente occorre presentare istanza di adesione anche all'Allegato Tecnico n. 15.

2. Non sono imposti limiti di emissione di COV derivanti dalle operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuarietà delle stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati.

Note

1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di verniciatura non sono soggette a limitazioni e, fermo restando che deve essere rispettato inderogabilmente il limite di 5 t/anno di solvente, la quantità percentuale media in peso di COV espressa come C dovrà essere:

Quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in kg/anno	Quantità massima (% sui P.V. utilizzati) di COV senza impianto di
PV fino a 2.000	Non sono definiti limiti di percentuale di COV
$2.000 \leq P.V. < 4.000$	75%
$4.000 \leq P.V. < 6.000$	65%
$6.000 \leq P.V. < 10.000$	50%

Il calcolo dovrà essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), su prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi organici per la pulizia delle attrezzature, secondo lo schema esemplificativo seguente.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BILANCIO DI MASSA

Denominazione commerciale del prodotto	Consumo del prodotto in kg/anno (I)	COV nel prodotto in percentuale (II)	COV nel prodotto in kg/anno (III)
Prodotti vernicianti	2500	34	850
Diluente Organico (V)	250	100	250
Solvente di lavaggio	100	100	100
TOTALE	2850		1200
Contenuto medio di COV per il processo ipotetico esaminato		42,1 % (VI)	

(I) Preventivato per installazione e/o modifica di impianto o desunto dai dati di acquisto in caso di trasferimento

(II) Desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; qualora nella scheda tecnica/di sicurezza del P.V. il contenuto di COV sia definito nell'ambito di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore

(III) Ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni singolo prodotto.

(IV) Diluente (COV ed acqua) impiegato esclusivamente per la diluizione del P.V. secondo le indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV.

(V) Calcolato al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito.

(VI) Calcolato dal rapporto tra il dato totale di COV nei prodotti ed il dato totale di consumo dei prodotti, espresso in percentuale.

2. Non è ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti COV:

2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49, R60, R61, R68;

2.2. contenenti impurità in quantità superiore complessivamente al 0,1% in peso;

2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a quanto di seguito indicato:

Sostanza	Quantità ammessa	
	Prodotti a base COV	Prodotti a base acqua *
Ftalati	< al 3% in peso nel P.V.	-
Ammine alifatiche	< al 0,5% in peso nel P.V.	< al 1,5% in peso nel P.V.
TDI (toluendiisocianato)	< al 0,5% in peso nel catalizzatore	< al 0,5% in peso nel catalizzatore
MDI (difenilmetandiisocianato)	< al 2% in peso nel catalizzatore	< al 2% in peso nel catalizzatore

* sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente organico volatile in misura $\leq 10\%$ in peso

3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella pigmentazione.

4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la sola fase D: "Appassimento/essiccazione" non dovrà essere ricercato il parametro COV.

5. Per quanto riguarda il materiale particellare (particolato residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative ad alta efficienza di trasferimento contribuisce significativamente alla sua riduzione.

In caso di rispetto del limite di cui alla voce "Limiti" della Tabella Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche in assenza degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto di abbattimento" della medesima tabella, le cabine di applicazione devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti sistemi di contenimento

- Ad umido - a velo d'acqua, con labirinti, nebulizzatori, ecc., con eventuale separatore di gocce terminale;
- A secco - materassino filtrante di grammatura ³ 350 g/m² o sistemi assimilabili.

6. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
- 6.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 6.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
- 6.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro
SCHEDA D.MF.03	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a pannelli)

Soglia massima

Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 0,5 t/anno, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo

“PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

Qualora vengano utilizzati P.V. in polvere la ditta dovrà rispettare le prescrizioni di cui

ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE” indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate.



RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con 1 asterisco.

Materie prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno	
		Attuale	Prevista	Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> 1.1. Prodotti vernicianti: a base COV (Composti Organici Volatili)*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 1.2. Prodotti vernicianti: a base acqua*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 1.3 Prodotti vernicianti: in polvere	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////
<input type="checkbox"/> 2. Diluenti per la diluizione dei P.V.*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
<input type="checkbox"/> 3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature*	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Quantità totale annua di solvente* kg _____					

*** Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime con asterisco.**

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinar i connessi	Impianti di abbatti mento
q A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO ^(*) <input type="checkbox"/> SI
q B.1. Applicazione dei P.V. liquidi: a spruzzo di vario tipo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI''''
q B.2. Applicazione dei P.V. liquidi: applicazioni manuali ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI''''
q B.3. Applicazione dei P.V. liquidi: a spalmatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI''''
q B.4. Applicazione dei P.V. liquidi: a velatura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI''''
q B.5. Applicazione dei P.V. liquidi: ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI'''' Sigla
q B.6. Applicazione dei P.V. liquidi: flowcoating (a pioggia)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
q C.1. Applicazione dei P.V. in polvere: elettrostatica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI'''' Sigla

q C.2. Applicazione dei P.V. in polvere: a letto fluido ed assimilabili	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
q D. Appassimento/essiccazione <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla
q E. Pulizia delle attrezzature	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Sigla

(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 “Migliori tecnologie disponibili” e successive modifiche ed integrazioni.

Data

(Timbro della Ditta e firma del gestore)

**SCHEDE
IMPIANTI
DI
ABBATTIMENTO**

REPUBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 19 AGOSTO 2003

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Decisionazione Giunta regionale su variazioni 2003 - n. 2748/03 Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia	0.14	2
Decisionazione Giunta regionale su variazioni 2003 - n. 2748/03 Criterio per il recepimento degli autorizzandi - Bollette Tiro Comunque 2004	0.14	4
Decisionazione Giunta regionale su variazioni 2003 - n. 2748/03 Limitazione all'ordine di specifici autorizzandi per il riscaldamento civile nei «cassero ottici», nelle zone critiche e negli agglomerati, come indicatori ai fini della manutenzione del territorio regionale, nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)	0.14	11
Decisionazione Giunta regionale su variazioni 2003 - n. 2748/03 Individuazione della categoria delle tecniche e dei criteri di ordine delle «Migliori tecniche disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alla procedura autorizzativa di cui al D.P.R. 203/99 - Incentivazione - Attivazione della d.g.r. 24 novembre 2002, n. 14602	0.14	14

34

0.14 ASSESSORI E TERRITORIO - INQUINAMENTO - TRAFFICO VEICOLARE

D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943

Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle

«Migliori tecnologie disponibili»

per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilita` ,

*soggetti alle Procedure autorizzative di cui al d.P.R. 203/88 – Sostituzione –
Revoca della d.g.r. 29 novembre
2002, n. 11402*

Considerato parimenti che l'impiego, per gli impianti di cui trattasi, del combustibile di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) ed i suoi combustibili ed altri derivati prodotti e letterari (1) derivazioni di recupero combustibile e separabili derivati prodotti di petrolio) di cui al d.p.c.m. 8 marzo 2002, sono determinate caratteristiche tecnologiche, uniformemente all'adozione di adeguati tecnologie di combustione e di abbattimento, permesse di conseguenza livello di emissione predefinita a quelle che si conformano con l'insieme di caratteristiche prestabilite, caratterizzate dai migliori aspetti tecnologici, al fine di una combustione meno inquinante.

Ritenuto pertanto che, in deroga alla limitazione sopra specificata, gli impianti aerei potenzialità tecnica maggiore di 10 MW, ai quali possono essere applicate tecnologie di combustione e di abbattimento disponibili sul mercato, in grado di raggiungere livelli di emissione compatibili con le finalità di miglioramento della qualità dell'aria ambiente, possono inoltre, successivamente alla scadenza della direttiva 2004/1, combustibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) ed f), del d.p.c.m. 8 marzo 2002, a condizione che siano rispettate le prescrizioni, che si costituiscono, individualmente della competenza struttura regionale.

All'unanimità dei voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di limitare, a decorrere dall'1 ottobre 2004, per gli impianti di combustione ad uso civile, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2 del d.p.c.m. 8 marzo 2002, limitati nei consumi critici, nelle zone critiche e negli «agglomerati», come individuati dalla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 676) e 6 dicembre 2002, n. 14493, l'insieme dei combustibili ammessi all'articolo 11, comma 1, lettera d) ed e) del medesimo d.p.c.m. 8 marzo 2002, ad alcuni di cui al capitolo del progetto di tale disposizione ai Comuni ed alla Provincia, nell'ambito della funzione svolta ai sensi del d.P.R. 28 agosto 1985, n. 412, modificato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 251.

2. di disporre che, in deroga alla suddetta limitazione, gli impianti aerei potenzialità tecnica maggiore di 10 MW, che alla data di entrata in vigore del d.p.c.m. 8 marzo 2002, già utilizzavano i combustibili di seguito specificati, possono, successivamente, oltre la scadenza della direttiva 2004/1, combustibili di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) ed f) del medesimo d.p.c.m. 8 marzo 2002, a condizione che vengono rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) limiti di emissione riferiti al 2% di volume libero nei fumi caldi:
 - SO2 e NOX (come SO2) e NH3 (come NO2) in mg/Nm3
 - Polveri < 50 mg/Nm3
 - b) durante ogni viaggio tecnico (15 ottobre - 19 agosto) devono essere effettuati almeno due cicri di analisi delle emissioni, avvenuti tra loro da un minimo di 60 a un massimo di 105 giorni, i cui costi devono essere tramessi, entro il 15 giugno di ogni anno, agli Enti competenti per i controlli, individuati all'articolo 31 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 132.
3. di disporre altresì che, a decorrere dall'1 ottobre 2004, i suddetti impianti possono continuare ad utilizzare i combustibili di cui al punto 2, alle seguenti condizioni:
- a) limiti di emissione riferiti al 2% di volume libero nei fumi caldi:
 - SO2 e NOX (come SO2) e NH3 (come NO2) in mg/Nm3
 - Polveri < 20 mg/Nm3
 - b) installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni per gli impianti di cui alla lettera a) e collegato, sempre alla rete di controllo delle emissioni dei grandi impianti, in questa condizione, o limiti si borsevono modi generalizzati per l'intero impianto, calcolati sulla base di effettivo funzionamento di almeno governo;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bala

Decreto
d.g.r. 1 agosto 2003 n. 17064
Delimitazione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di selezione delle «migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.P.R. 28/08/1985 - Sostituzione - Rinnovo della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402

LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto che la d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2643, concernente autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 luglio 1985, all'esercizio delle 21 attività a ridotta inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 al decreto medesimo e, in particolare, l'allegato n. 32 «Migliori tecnologie disponibili» contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche essenziali delle migliori tecnologie di abbattimento che devono essere applicate dai titolari delle suddette attività espone le essenziali limitazioni generali dei criteri tecnologici suggeriti e limiti fissati dalla medesima deliberazione ai fini ripetitivi le caratteristiche delle stesse prime tecnologie.

Ritenuto altresì che la d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402, che espone la modifica e la sostituzione del suddetto allegato n. 32.

Preso atto che la competente Unita Organizzativa regionale, accogliendo le osservazioni formulate dalla Associazione di categoria interessata, riportate nella nota pervenuta in data 9 aprile 2003, prot. n. 34794, ha appreso che, conseguentemente a quanto valutato nei diversi aspetti applicativi, la limitazione imposta le tecnologie di depurazione, con particolare riferimento ai fanghi ed in conseguenza appurato inadeguate alle richieste contenute nel 2° «Migliori Tecnologie Disponibili» Classico, relativi al citato allegato n. 32, adeguando le stesse a criteri maggiormente rispondenti alle esigenze di depurazione degli impianti generati dai cili produttivi che utilizzano tali tecnologie.

Preso atto inoltre che la medesima Unita Organizzativa ha opportunamente precisato, come le schede dell'allegato n. 32 in argomento, precisando ai caregivers gli errori materiali e corrigendo nei contenuti tecnici in tale documento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 28 dicembre 2002 - Estratto dalla SEDE COORDINATA REGIONALE N. 11.

Ritenuto di considerare il contenuto del nuovo allegato n. 32, comprensivo di note esplicative dimostrate «Prestazioni», che costituisce riferimento tecnico sia per i grandi degli impianti produttivi autorizzati in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 luglio 1985) o con procedure autorizzative, mediante autorizzazione, sia, ove lo stesso sia applicabile, per i grandi degli impianti comunque soggetti all'approvazione del d.P.R. 28/85A.

Ritenuto inoltre che, subitanto impugnazione difforme da quella riportata nel medesimo allegato debbono essere sottoposte a procedura autorizzativa della competente Unita Organizzativa regionale ed occupante al procedimento autorizzativo ai sensi, 7 del d.P.R. 28/85A.

Ritenuto altresì opportuno sostituire col nuovo documento tecnico l'allegato n. 32 di cui alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2643, concernendo al comunque la d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402.

All'unanimità dei voti espressi nella forma di legge

DELIBERA

- 1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, denominato «Migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera», comprensivo di «Prestazioni», concernente la delimitazione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di selezione delle migliori tecnologie disponibili per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.P.R. 28 luglio 1985, n. 251.
- 2. di stabilire che il suddetto documento sostituisce l'allegato n. 32, relativo alla d.g.r. 15 dicembre 2000, n. 2643, con carattere autorizzativo in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 luglio 1985, all'esercizio delle 21 attività a ridotta inquinamento atmosferico di cui all'allegato 2 al decreto medesimo;
- 3. di stabilire altresì che il suddetto allegato fattiene riferimento

insieme i gestori degli impianti produttivi autorizzati in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 o con procedure semplificate, mediante autorizzazione, nonché, ove lo stesso sia applicabile, i gestori degli impianti comunque soggetti all'applicazione del d.P.R. 20/558.

4. di stabilire inoltre che soluzioni impiantistiche differenti da quelle riportate nel medesimo allegato debbano essere sottoposte a preventiva valutazione della competenza autorità regionale ed autorizzate al provvedimento autorizzativo ex art. 7 del d.P.R. 20/558.

5. di revocare in d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402.

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sula

PREMESSA

Il presente documento, predisposto dall'Ente Organismo di Protezione Inquinamento Atmosferico ed Autorizzazione Impianti Ambientale (OPIA) della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, con il preciso appoggio UNARBA, rielabora il contenuto dell'Allegato 12, relativo alla delimitazione 1) dicembre 2000, n. 7061, concernente autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'attività delle 51 attività a rischio impiantistico atmosferico di cui all'allegato 1 al decreto medesimo.

Tale documento include tre parti:

- nel Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), di cui alle d.g.r. 20 marzo 1998, n. 35198, 1 dicembre 1998, n. 40009 e 19 ottobre 2001, n. 8501 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, richiede, tra l'altro, con riferimento agli impianti produttivi che comportano emissioni in atmosfera, un'adozione puntuale delle migliori tecnologie di abbattimento per il contenimento delle emissioni stesse;

- nell'evoluzione delle tecniche di depurazione e nella situazione ambientale interstatale nell'ultimo biennio, come previsto dall'art. 11 del d.P.R. 24 maggio 1998, n. 255;

- nelle osservazioni che l'Unione Contratti Impianti Depurazione Aree (UNARBA) ha formulato rispetto al contenuto dell'Allegato n. 12, con particolare riferimento ad alcuni parametri impiantistici indicati nello stesso allegato.

Il medesimo documento, pertanto, rielabora il contenuto dell'Allegato 12, sulla base dei criteri di semplificazione, uniformità e razionalizzazione delle caratteristiche delle tecnologie di abbattimento e della corretta applicazione delle stesse, riportate nell'allegato medesimo, ma costituisce altresì supporto tecnico per le Ditte e per i Costruttori, al fine di determinare le prestazioni minime di abbattimento degli inquinanti e per gli Enti pubblici competenti, con particolare riferimento a quelli previsti all'attività di autorizzazione e di controllo, per la verifica della congruità degli impianti di abbattimento delle emissioni che i gestori intendono adottare.

Inoltre lo stesso indica i minimi parametri impiantistici, di garanzia per il rispetto dei limiti di emissione fissati, che i costruttori possono essere maggiorati mediante una progettazione specifica.

A tale documento potranno fare riferimento sia i gestori degli impianti produttivi autorizzati in via generale, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 20/558 o con procedure semplificate, mediante la autorizzazione, sia, ove lo stesso sia applicabile, i gestori di impianti comunque sottoposti alle disposizioni del d.P.R. 20/558, mentre differenti soluzioni impiantistiche lo dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione della competenza autorità regionale ed autorizzate al provvedimento autorizzativo di cui al medesimo decreto presidenziale.

Il documento contiene le schede degli impianti di abbattimento che attualmente sono impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera generali dai singoli cich produttivi. Sono riportate in particolare le seguenti famiglie di sistemi di abbattimento:

- 1) condensatori: gruppo costituito da una scheda;
- 2) idrolici: gruppo costituito da due schede;
- 3) adsorbenti a carboni attivi: gruppo costituito da tre schede;
- 4) impianti a coalescenza: gruppo costituito da una scheda;
- 5) precipitatori elettrostatici: gruppo costituito da tre schede.

6) condensatori: gruppo costituito da tre schede;

7) depolveratori a secco: gruppo costituito da cinque schede;

8) abbattitori ad umido: gruppo costituito da tre schede.

Ciascuna scheda si riferisce ad un tipo di sistema di abbattimento ed è caratterizzata da una sigla abbreviata che permette l'individuazione della tipologia depurativa.

In particolare:

- il primo gruppo di lettere indica la tipologia depurativa (es.: d.a. depolveratore a secco litante);

- il secondo gruppo di lettere (se presente) indica, sotto specifico, la tipologia di depolveratore a secco (es.: DMF depolveratore a secco a mezzo litante);

- il numero indica l'ingombro complessivo.

Ciascuna scheda si riferisce ad un tipo di sistema di abbattimento ed ha i caratteri:

a) l'individuazione degli inquinanti potenzialmente trattabili;

b) il possibile campo di applicazione della singola tipologia di depurativa e le indicazioni relative ai cich che impiegano gli impianti trattabili con lo specifico sistema di abbattimento;

c) una parte relativa alle «classificazioni impiantistiche» nella quale sono indicati i parametri minimi progettuali e di esercizio, le apparecchiature di controllo e le apparecchiature ausiliarie che devono essere in dotazione a ciascun sistema, i criteri di manutenzione e le informazioni aggiuntive tipiche di ogni impianto di abbattimento.

Relativamente alle attività a Rischio Impiantistico Atmosferico (R.I.A.), ogni scheda contiene la parte relativa alle «classificazioni impiantistiche», nella quale, come indicato al punto c), sono menzionate le singole voci, a partire dal numero 100. Questa menzione è riportata nella tabella «Previsione operativa», alle voci «Inquinanti atmosferici di cui sono allegati dalle attività a rischio impiantistico atmosferico, solo per quei impianti ritenuti indispensabili per il rispetto dei limiti limite fissati e per una corretta gestione dello stesso, nella medesima colonna sono riportate più tecnologie per l'abbattimento degli inquinanti, mentre la numerazione varia in funzione della tecnologia, dell'impianto e della previsione prevista per lo specifico cich. Il mancato rispetto di una sola dei parametri indicati nella stessa colonna implica la non possibilità di accedere alla procedura R.I.A. ed eventuali procedure semplificate.

Le schede contenute nel presente documento sono un'utile guida anche per gli impianti che non rientrano nelle suddette procedure, in quanto, riportando i migliori sistemi, consentono il riferimento per gli atti regolativi emanati ai sensi del d.P.R. 20/558.

INDICE

CONDENSATORI
Impianti a coalescenza

IDROLICI
Impianto a fluidizzazione (idroli) a tecnologia tradizionale
Impianto a fluidizzazione (idroli) a tecnologia innovativa

ABATTITORI A CARBONI ATTIVI
Abbattitori a carboni attivi - Rigenerazione interna
Abbattitori a carboni attivi - Rigenerazione esterna
Abbattitori a carboni attivi a secco misti - Rigenerazione esterna

IMPIANTI A COALESCENZA
Impianto a coalescenza - Caudle in linea di serie

PRECIPITATORI ELETTRICI
Precipitatore elettrostatico a secco
Precipitatore elettrostatico a umido

COMBUSTORI
Combustione termica
Combustione termica
Combustione catalitica

DEPOLVERATORI A SECCO
Depolveratori a secco
Depolveratori a secco a mezzo litante
Depolveratori a secco a mezzo litante
Depolveratori a secco a mezzo litante

ABATTITORI AD UMIDO
Abbattitori ad umido
Abbattitori ad umido misti a torre
Abbattitori ad umido scrubber a torre (indiana e Unit Rotatori)

SCHEDA D.Nr. 02	
DEPOLVERIZZATORI A SECCO A MEZZO FILTRANTI	
Tipo di abbinatore	Filto e cartacce
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	<ul style="list-style-type: none"> - operazioni di miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti - operazioni di levigatura, saldatura, smerigliatura, carteggiatura, foratura, taglio di superfici di vario tipo e materiale - operazioni di ontaglio, di taglio al plasma, di taglio laser - operazioni di pulizia meccanica superficiale - operazioni di verniciatura con prodotti in polvere - operazioni con produzione di polveri non espressamente indicate - operazioni di saldatura
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	Compatibile con le caratteristiche del mezzo filtrante. Compatibile con il punto di rugiada del flusso gassoso.
2. Velocità di attraversamento	<ul style="list-style-type: none"> < 0,02 m/s per materiale porcellanoso con granulometria $\geq 10 \mu\text{m}$ $\leq 0,017 \text{ m/s}$ per polveri con granulometria $< 10 \mu\text{m}$ $\leq 0,008 \text{ m/s}$ per polveri con granulometria $< 1 \mu\text{m}$
3. Granulometria	
4. Umidità relativa	Deve essere evitata la temperatura del punto di rugiada
5. Sistemi di controllo	Manometro differenziale o equivalente pressostato differenziale con allarme ottico ed acustico o rilevatore vibroelettrico quando cambia il carico inquinante.
6. Sistemi di pulizia	Lavaggio in controcorrente con aria compressa.
7. Manutenzione	Sostituzione delle cartacce Spolveratura delle cartacce Lavaggio delle cartacce con idropulitrice
8. Informazioni aggiuntive	Porre attenzione alla classe di esplosività delle polveri da trattare ed alle caratteristiche di esplosività del flusso gassoso.

SCHEDA D.Nr. 03	
DEPOLVERIZZATORI A SECCO A MEZZO FILTRANTI	
Tipo di abbinatore	Filto a pannelli
Impiego	Abbattimento di polveri
Provenienza degli inquinanti	operazioni di verniciatura automatica o manuale a spruzzi in cabina con prodotti vernicianti liquidi
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	AMBIENTE
2. Velocità di attraversamento	0,3 - 0,5 m/s
3. Efficienza di filtrazione	
4. Umidità relativa	
5. Sistemi di controllo	manometro o pressostato con segnale di allarme; misuratore di portata
6. Sistemi di pulizia	Sostituzione dell'elemento filtrante.
7. Manutenzione	Evitare lo scuotimento che crea dispersioni di polveri nell'ambiente.
8. Informazioni aggiuntive	

**Attività in deroga – d.lgs. 152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, punto 12**

Allegato tecnico n. 12

Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore ad 1 tonnellata / anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.

Ambito di applicazione

- Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di solventi:
 - inferiore a 1 t/anno nel caso si utilizzino i COV alogenati di cui al paragrafo 2 della Parte 1 dell'allegato III alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 (caratterizzati dalle frasi di rischio R 40);
 - inferiore a 2 t/anno in tutti gli altri casi.
 - Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni privi di solventi. Qualora vengano svolte operazioni di pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovrà essere presentata laddove necessario anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:
 - n. 32 "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche".
- Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

Fasi lavorative

- A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con presenza di alogeni***
- B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV senza presenza di alogeni***
- C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa***
- D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi***

Materie prime

1. Detergenti in soluzione acquosa
2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni
3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni
4. Soluzioni di acidi o di basi

Concorrono al limite di 1 t/anno, qualora vi siano COV alogenati con frase di rischio R40, di 2 t/anno negli altri casi, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 2, 3.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti			Tipologia impianto di abbattimento	Note
		Tipologia COV*	Flusso di massa	Concentrazione		
A, B	COV	Tipologia COV*	Flusso di massa	Concentrazione	AC.RI.01 AC.RE.01 AC.RE.02 PC.C.01 PC.T.01 PC.T.02	1,2,4
		Alogenati con frase di rischio R40	100 g/h	20 mg/Nm ³		
		Diversi da quelli sopra	200 g/h	75 g C/Nm ³		
C,D	CIV	Inquinante		Limite		
		Aerosol Alcalini come NaOH		5 mg/Nm ³	AU.SV.01 AU.ST.02 AU.ST.03	3,4
		Cl-1 come acido cloridrico		5 mg/Nm ³		
		NOx come acido nitrico		5 mg/Nm ³		
		SO ₄ -2 come acido solforico		2 mg/Nm ³		
		F-1 come acido fluoridrico		2 mg/Nm ³		
		PO ₄ -3 come acido fosforico		1 mg/Nm ³		
(*) espressi come somma delle masse dei COV appartenenti alle due tipologie elencate						

In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento (si veda tabella Sostanze inquinanti – Prescrizioni specifiche).

Note

1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46,

R49, R60, R61, R68;

2. Per effluenti gassosi contenenti COV, il limite in concentrazione è da verificare qualora non venga

rispettato il limite imposto come flusso di massa.

3. Valutazione della conformità dell'emissione.

Caso A (portata effettiva ≤ 1.400 m³/h per ogni m² di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico

senza applicazione di alcun fattore di correzione

Caso B (portata effettiva > 1.400 m³/h per ogni m² di superficie libera della vasca)

Per la conformità dell'emissione dovrà essere utilizzata la seguente formula:

$$C_i = A/AR * C$$

Ove:

C_i: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto

C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm³

A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m³/h per ogni m² di superficie libera della vasca

AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m³/h per ogni m² di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m³/h

N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovrà tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalità operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potrà essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante.

4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

4.3. Conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Prescrizioni specifiche:

1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti requisiti minimi.

Impianti a circuito chiuso

Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende:

- Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per immersione, a spruzzo e in vapori di solvente) non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente, recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni di solvente né in atmosfera né in ambiente di lavoro.
- Impianto che può generare emissioni durante la fase di produzione del vuoto (ove applicabile) e la fase di carico/scarico dei pezzi, limitatamente al periodo di apertura del portello di carica.
- Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo con le autorizzazioni regionali.

I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene temperatura del fluido refrigerante compresa tra $- 25 \div - 28^{\circ}\text{C}$).
- Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti con camera di lavaggio di dimensioni $> 0,6 \text{ m}^3$.
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale dello stesso fino ad avvenuta asciugatura.
- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.

- Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente.

Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo nella camera stessa $< 1 \text{ g/m}^3$.
- Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo $< 10 \%$ in peso.
- Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura.

Impianti aperti

I requisiti minimi sono i seguenti:

- Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo, con efficienza minima del 90%.
- Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
- Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei residui).
- Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in recipienti chiusi.
- Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso manutenzione programmata.

2. Requisiti e modalità operative ritenute utili a contenere ulteriormente le emissioni:

- Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel refluo < 10 % in peso.


Schede impianti di abbattimento

SCHEDA AC.RE.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA
SCHEDA AC.RE.02	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile)
SCHEDA AC.RI.01	ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE INTERNA
SCHEDA AU.SV.01	ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi)
SCHEDA AU.ST.02	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
SCHEDA AU.ST.03	ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a letti flottanti)
SCHEDA PC.C.01	COMBUSTIONE CATALITICA
SCHEDA PC.T.01	COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
SCHEDA PC.T.02	COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA

Soglia massima

Qualora il quantitativo di COV contenuti nelle materie prime utilizzate sia inferiore a 0,1 t/anno nel caso di presenza di COV alogenati caratterizzati da frasi di rischio R40 e 0,2 t/anno negli altri casi, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE”.

Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta è esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo “PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE” nel caso in cui il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%.



RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie prime erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati con R40: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

Quantità di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi: indicare la quantità annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. Nella penultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando le quantità di solvente con doppio asterisco.

Materie prime	Già utilizza ta	Quantità in kg/anno		Quantità di solvente in kg/anno			
				Con R 40		Altri casi	
		Attuale	Prevista	Att	Prev	Att	Prev
<input type="checkbox"/> 1. Detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
<input type="checkbox"/> 2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
* <input type="checkbox"/> 3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni **	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO						
<input type="checkbox"/> 4. Soluzioni di acidi o di basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			////	////	////	////
Quantità totale annua di solvente con utilizzo di COV alogenati con R 40* kg _____							

Quantità totale annua di solvente in tutti gli altri casi kg _____



*** Concorrono al limite per il solvente di 5 t/anno esclusivamente le materie prime**

con asterisco.

**** Concorrono al limite di 2 t/anno esclusivamente le materie prime con doppio asterisco.**

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.

Nuova: barrare se l'emissione è nuova sì/no.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.

Impianto di abbattimento: barrare sì/no se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alla DGR 13943/03 e successive modifiche ed integrazioni.


Fasi lavorative	Già effettuata	E n.	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento
q A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con presenza di alogeni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> NO ^(*) <input type="checkbox"/> SI
q B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV senza presenza di alogeni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
q C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI
q D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E ...	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Sigla <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI


(*) Indicare il riferimento specifico alla sigla di una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e successive modifiche ed integrazioni.

Data

(Timbro della Ditta e firma del gestore)

*Il tempo a disposizione è terminato, forse anche la
pazienza e l'attenzione dedicatami,
pertanto concludo lasciandovi i miei riferimenti*






SERGIO FORCHINI

sergio_forchini@regione.lombardia.it

Direzione Generale

AMBIENTE, ENERGIA E RETI




SERGIO FORCHINI

sergio_forchini@regione.lombardia.it

Unità Organizzativa

**PREVENZIONE
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO**



SERGIO FORCHINI

sergio_forchini@regione.lombardia.it

Unità Operativa

**Responsabile coordinamento delle direttive per l'esercizio
delle funzioni in materia di inquinamento Atmosferico**

SERGIO FORCHINI

sergio_forchini@regione.lombardia.it

**Lotto ROSSO / Stanza 35 -
Piano Primo**


Via Pola, 12/14

20124 Milano

Telefono 0267654855

Fax 0267654961

***ARRIVEDERCI AD UNA PROSSIMA
OCCASIONE***



Pochi secondi per una cosa che spero risulti umoristica

Mi è stato spesso chiesto

***“perché devo essere assoggettato io solo a regole che talvolta sono un poco
astruse, spesso difficoltose da adottare e NON GENERALIZZATE NELLA
LORO
APPLICAZIONE?”***

La risposta è sempre stata
“la norma in quanto tale è eguale per tutti cerchiamo di fare in maniera che sia il più
tollerabile possibile.”

***La diapositiva seguente mi suscita
qualche dubbio e ripensamento.***



SERGIO FORCHINI

FIERA DI BERGAMO 16 SETTEMBRE
2010

83



SERGIO FORCHINI

FIERA DI BERGAMO
16 SETTEMBRE 2010

Elenco delle frasi di rischio (R) e dei consigli di prudenza (S)

(come previsto dalla Direttiva 67/548/CEE della Commissione del 27 giugno 1967 e i suoi adeguamenti)

FRASI R

R1 Esplosivo allo stato secco.

R10 Infiammabile.

R11 Facilmente infiammabile.

R12 Estremamente infiammabile.

R14 Reagisce violentemente con l'acqua.

R14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

R15/29 A contatto con acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili.

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

R17 Spontaneamente infiammabile all'aria.

R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

R19 Può formare perossidi esplosivi.

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R20 Nocivo per inalazione.

R20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.
R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.
R22 Nocivo per ingestione.
R23 Tossico per inalazione.
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione.
R24 Tossico a contatto con la pelle.
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.
R25 Tossico per ingestione.
R26 Molto tossico per inalazione.
R26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.
R26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.
R26/28 Molto tossico per inalazione e per ingestione.
R27 Molto tossico a contatto con la pelle.
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata

. R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R7 Può provocare un incendio.

R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.

R27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

R28 Molto tossico per ingestione.

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

R31 A contatto con acidi libera gas tossico.

R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico.

R33 Pericolo di effetti cumulativi.

R34 Provoca ustioni.

R35 Provoca gravi ustioni.

R36 Irritante per gli occhi.

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.

R37 Irritante per le vie respiratorie.

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

R38 Irritante per la pelle.

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

R39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

R39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.

R39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

R39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

R39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

R39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari Pag. 2 di 4

R39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione.

R39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

R39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

R39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

R41 Rischio di gravi lesioni oculari.

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

R48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

R48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

R48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

R48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

R48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

R48/24/25 Tossico: pericolo di danni gravi alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

R48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

R49 Può provocare il cancro per inalazione.

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.

R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R51 Tossico per gli organismi acquatici.
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R54 Tossico per la flora.
R55 Tossico per la fauna.
R56 Tossico per gli organismi del terreno.
R57 Tossico per le api.
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R59 Pericoloso per lo strato di ozono.
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
R60 Può ridurre la fertilità.
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

R68 Possibilità di effetti irreversibili.

R68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

R68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

R68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

R68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione.

R68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

R68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

R68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.